

ORIGINALE

ORIGINALE

13886/08

Prav: 5807/08

Rep- 10982/08

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile Di Roma
8^a sez. civile

in persona del giudice unico dr. Giuseppe Tedesco ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. ^{95237/2003} ~~62047~~ del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2003, e vertente tra

~~_____~~
rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato in Roma, presso in proprio studio in via ~~_____~~.

Attore

e

Banca ~~_____~~ S.p.A.
elettivamente domiciliata in Roma, via G. Pisaanelli, presso lo studio dell'avv. ~~_____~~, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale per notaio ~~_____~~.

Convenuta

Oggetto: risarcimento del danno.

Conclusioni

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 settembre 2007 i difensori precisavano le conclusioni come da verbale d'udienza.

Svolgimento del processo

L'avv. ~~_____~~ dopo avere sottoscritto con la Banca ~~_____~~ S.p.A. un contratto per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, nonché di deposito titolo a

1
Ff

custodia ed amministrazione, tramite tre successivi ordini si rendeva acquirente, nel maggio del 2002, tramite la suddetta banca intermediaria, di 108.000 azioni Crown Jewel per il controvalore di € 92.506,46.

Avendo appreso, dopo circa un anno dall'acquisto, di avere perduto interamente il capitale investito, il Pititto ha convenuto dinanzi a questo tribunale la Banca [redacted] S.p.A., rassegnando le seguenti conclusioni: A) accertare e dichiarare che, a seguito degli ordini di acquisto in narrativa indicati del 24 e del 29 maggio 2002 che non è venuto ad esistenza alcun contratto tra le parti, ovvero che i contratti derivatine sono nulli e, per l'effetto: a) dichiarare [redacted] tenuta a e condannarla in persona del l.r.p.t. alla restituzione in favore dell'esponente della somma di € 92.506,46 prelevata senza valido titolo dall'indicato c/c 282 in conseguenza dei richiamati ordini di acquisto, rivalutata in base agli indici Istat e maggiorata di interessi dal prelievo alla restituzione; b) dichiarare [redacted] tenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali derivati dal suo illegittimo comportamento in narrativa indicato e, perciò, condannarla in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'esponente della somma di € 60.000,00 o nella diversa misura, maggiore o minore, che, in via equitativa, sarà ritenuta di giustizia; c) condannare [redacted] in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'esponente delle somme da lui corrisposte e da corrispondere sino all'emananda sentenza, a titolo di interessi, ad Unicredit Banca in conseguenza di mutuo in narrativa indicato, rivalutate e maggiorate di interessi dalle singole scadenze al soddisfo. B) Ove il tribunale ritenga la validità dei contratti de quibus dichiarare che BNL è tenuta al risarcimento danni per avere violato che [redacted] è tenuta al risarcimento dei danni per avere violato le disposizioni normative in narrativa indicate e per l'effetto: a) condannarla in persona del l.r.p.t. al

pagamento, in favore dell'esponente e a titolo di risarcimento del danno di € 92.506,46, corrispondente all'importo da essa prelevata senza valido titolo dall'indicato c/c 282 in conseguenza dei richiamati ordini di acquisto, rivalutata in base agli indici Istat e maggiorata di interessi dal prelievo alla restituzione; b) dichiarare [REDACTED] tenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali derivati dal suo illegittimo comportamento in narrativa indicato e, perciò, condannarla in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'esponente della somma di € 60.000,00 o nella diversa misura, maggiore o minore, che, in via equitativa, sarà ritenuta di giustizia; c) condannare [REDACTED] in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'esponendo delle somme da lui corrisposte e da corrispondere sino all'emananda sentenza, a titolo di interessi, ad Unicredit Banca in conseguenza di mutuo in narrativa indicato, rivalutate e maggiorate di interessi dalle singole scadenze al soddisfo; d) dichiarare [REDACTED] responsabile per non avere tempestivamente eseguito l'ordine di acquisto del 24 maggio 2002 e tempestivamente informato l'esponente che il valore delle azioni era raddoppiato e, per le ragioni in narrativa indicato e, per le ragioni in narrativa indicate, condannarlo in persona del l.r.p.t. al pagamento della somma, in cui esatto ammontare sarà accertato in corso di giudizio, corrispondente al guadagno che l'esponente avrebbe tratto dalla vendita dell'azioni di cui al primo ordine di acquisto al massimo delle quotazioni raggiunta entro il 29 maggio 2002, rivalutata in base agli indici Istat e maggiorata di interessi. C) In linea subordinata, annullare, per le ragioni in narrativa indicate, il contratto del 29 maggio 2002, ovvero nel caso in cui sia ritenuta la validità, accertare e dichiarare che [REDACTED] è tenuta al risarcimento dei danni per avere, in occasione dello stesso, violato le disposizioni normative in narrativa indicate, particolarmente tacendo all'esponente sia che l'operazione era per

lui inadeguata e sia che essa aveva un interesse in conflitto e comunque, per l'effetto: a) dichiarare [redacted] tenuta e condannarla in persona del l.r.p.t. al pagamento, di tutte le somme prelevate dall'indicato c/c 282 in conseguenza dell'ordine di acquisto 29 maggio 2002 sia per l'acquisto delle azioni che per compensi ed accessori (di cui l'esponente ignora, perché mai comunicatogli, l'esatto ammontare comunque risultante dagli esibendi documenti in possesso della banca), rivalutate in base agli indici Istat e maggiorata di interessi al tasso legale dal prelievo alla restituzione; b) dichiarare [redacted] responsabile per non avere tempestivamente eseguito l'ordine di acquisto del 24 maggio 2002 e tempestivamente informato l'esponente che il valore delle azioni era raddoppiato e, per le ragioni in narrativa indicato e, per le ragioni in narrativa indicate, condannarlo in persona del l.r.p.t. al pagamento della somma, in cui esatto ammontare sarà accertato in corso di giudizio, corrispondente al guadagno che l'esponente avrebbe tratto dalla vendita dell'azioni di cui al primo ordine di acquisto al massimo delle quotazione raggiunta entro il 29 maggio 2002, rivalutata in base agli indici Istat e maggiorata di interessi; c) dichiarare [redacted] tenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali derivati dal suo illegittimo comportamento in narrativa indicato e, perciò, condannarla in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'esponente della somma di € 40.000,00 o nella diversa misura, maggiore o minore, che, in via equitativa, sarà ritenuta di giustizia; d) dichiarare [redacted] tenuta alla restituzione della somma prelevata per compensi e accessori anche con riferimento al primo ordine di acquisto e, condannarla, in persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore dell'esponente, della somma medesima rivalutata maggiorata di interessi dal prelievo al soddisfo; e) condannare [redacted] in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'esponente delle somme da lui corrisposte e da

107

corrispondere sino all'emananda sentenza, a titolo di interessi, ad Unicredit Banca in conseguenza di mutuo in narrativa indicato, rivalutate e maggiorate di interessi dalle singole scadenze al soddisfo. D) In linea ulteriormente subordinata: a) dichiarare [redacted] responsabile per non avere informato tempestivamente l'esponente che la quotazione delle azioni era scesa del 50% e, per le ragioni in narrativa indicate, condannarla in persona del l.r.p.t. al pagamento della somma di € 43.010, rivalutata e maggiorata di interessi al tasso legale dalla data in cui la quotazione è scesa al 50% e sino al soddisfo; b) dichiarare [redacted] tenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali derivati dal suo illegittimo comportamento in narrativa indicato e, perciò, condannarla in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'esponente della somma di € 30.000,00 o nella diversa misura, maggiore o minore, che, in via equitativa, sarà ritenuta di giustizia; c) condannare BNL in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'esponente delle somme da lui corrisposte e da corrispondere sino all'emananda sentenza, a titolo di interessi, ad Unicredit Banca in conseguenza di mutuo in narrativa indicato, rivalutate e maggiorate di interessi dalle singole scadenze al soddisfo; d) dichiarare [redacted] tenuta alla restituzione della somma prelevata per compensi e accessori anche con riferimento al primo ordine di acquisto e, condannarla, in persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore dell'esponente, della somma medesima rivalutata maggiorata di interessi dal prelievo al soddisfo.

In ogni caso con vittoria di spese e di onorari del giudizio, oltre Iva, Cap e 10% per spese generali.

Si è costituita la Banca [redacted] contestando la domanda avversaria e chiedendone il rigetto. In via subordinata ha chiesto

circoscrivere la misura dell'eventuale risarcimento ai danni realmente collegati a comportamenti della banca intermediaria.

Quindi, eseguita una consulenza tecnica, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 settembre 2007, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse e delle memorie di replica.

Motivi della decisione.

La domanda, nei limiti di seguito indicati, è fondata. Posta la duplice premessa che il requisito della forma scritta *ad substantiam* previsto dall'art. 23, 1° comma, tut si riferisce al contratto quadro in base al quale l'intermediario si obbliga a prestare il servizio di investimento, e non anche ai singoli negozi conclusi nell'ambito ed in esecuzione del rapporto che trova la sua fonte nel contratto quadro; e che le contestazioni mosse dall'attore sul contratto quadro l'attore sono smentite dai documenti esibiti dalla banca, che danno sicura dimostrazione della formale conclusione del contratto, si osserva che il P. ha imputato alla banca una serie di contestazioni riguardanti la violazione degli obblighi di comportamento imposti dalla legge a carico dell'intermediario, deducendo da tale violazione la nullità del contratto, seppure non espressamente comminata dalla legge.

In punto di fatto, nella specie, fra le molteplici violazioni descritte dall'investitore deve ritenersi verificata quella relativa al mancato assolvimento, da parte dell'intermediario, degli obblighi imposti in sede di conclusione del contratto quadro, in particolare per non avere preventivamente acquisito, sulla situazione finanziaria del cliente, le informazioni rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività.



6
fi

Si osserva in proposito, da un lato che, nel contratto scritto in atti non è barrata la corrispondente casella riguardante il compimento di tale attività, dall'altro, che la prova orale richiesta dalla banca attiene ad aspetti diversi. In ordine ai doveri di informazione inerenti i singoli ordini, si osserva che da tali ordini se ne desume il loro assolvimento solo con riferimento al primo ordine, laddove l'operazione fu qualificata come avente una "particolare tipologia di rischio" (qualificazione da ritenere corretta secondo i risultati della consulenza tecnica). Al contrario, negli altri due ordini sottoscritti dal Pititto in ordine alla medesime azioni, si osserva che tale precisazione, riguardante la particolare tipologia di rischio della operazione, non è ripetuta, essendo stati utilizzati peraltro moduli diversi, che contemplavano solo le "operazioni non adeguate" e quelle in conflitto di interesse.

La diversità del modulo utilizzato impedisce di considerare la sottoscrizione del Pititto come espressione della consapevolezza di costui della perpetuazione, nell'ordine successivo, del medesimo rischio a lui già noto, che connotava l'ordine precedente.

E seppure sia vero che gli ordini successivi costituivano un completamento del primo, è altrettanto vero che dalla modulistica in atti risulta che l'intermediario, nella categoria delle operazioni non adeguata, aveva enucleato in modo specifico, e con una propria denominazione, quelle con "particolare tipologia di rischio", distinguendole da quelle genericamente non adeguate per "tipologia od oggetto".

In conseguenza delle violazioni, l'investitore ha dedotto la nullità degli ordini o in subordine la loro annullabilità per vizio del consenso, ma l'uno e l'altro profilo sono infondati.



7

Sul primo profilo si richiama il recente orientamento della Suprema corte, espresso da Cass., sez. un., 19-12-2007, n. 26724, secondo cui: «Dalla violazione dei doveri di comportamento che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario discende la responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, per le violazioni in sede di formazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, ovvero la responsabilità contrattuale, con relativo obbligo risarcitorio ed eventuale risoluzione del predetto contratto, per le violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione, ma non la nullità di quest'ultimo o dei singoli atti negoziali conseguenti, in difetto di previsione normativa in tal senso».

Sull'aspetto riguardante l'annullabilità per vizio del consenso che non si ravvisano i presupposti della fattispecie, del resto solo genericamente adombrata dall'attore.

Circoscritta le conseguenze delle dedotte ed accertare violazioni sul piano risarcitorio secondo gli insegnamenti della recente giurisprudenza, e tenuto conto che nel concreto le violazioni attengono sia alla conclusione del contratto quadro e sia ai singoli ordini, fra i vari danni lamentati dal Pititto (il costo dell'investimento, interessi di un mutuo, danno, danno non patrimoniale, ecc.) la sussistenza del profilo causale sussiste solo per la prima voce, riguardante la perdita subita a causa dell'investimento, non sembrando rilevante, in presenza delle suddette violazioni comportamentali dell'intermediario, la circostanza che l'operazione sia stata suggerita dal cliente.

Al contrario non ci sono i presupposti per la liquidazione del danno non patrimoniale e delle altre voci di danno.



Assorbite tutte le altre questioni.

Fertanto la banca va condannata al pagamento della somma di € 92.506,46, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 29 maggio 2002 sulla somma annualmente rivalutata, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

Le spese della consulenza tecnica, già liquidate con decreto, vanno poste a definitivo carico della convenuta.

p.q.m.

Il tribunale di Roma, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione notificata il 4 dicembre 2003 da



[redacted] nei confronti della Banca [redacted] S.p.A.: condanna la convenuta Banca [redacted] S.p.A. al pagamento, in favore di [redacted] della somma di € 92.506,46, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 29 maggio 2002 sulla somma annualmente rivalutata, nonché al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 13.836,00 di cui € 500,00 per spese, € 2.936,00 per diritti € 10.440,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa ponendo a definitivo carico della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. le spese della consulenza tecnica già liquidate con decreto. Così deciso in Roma il 30 aprile 2008.

Il giudice unico
Giuseppe T...

Deposito in Cancelleria
Roma, il 25/6/2008
T...

si
te
ro
ito
del
tto
ion
la
non
ioni
sia
non

f